

ROTTAMAZIONE-TER DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La suddetta “rottamazione” delle cartelle consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Con la nuova “rottamazione” si può scegliere di pagare gli importi “scontati” fino a un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo.

Quali debiti non possono essere “rottamati”

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Quali debiti possono essere “rottamati”

È possibile “rottamare” i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

È necessario presentare la richiesta di “rottamazione” per:

- i debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente definizione agevolata;
- i debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;
- i debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

La dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019.

Se interessati contattare i nostri uffici entro il 15 aprile 2019.

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione

8 Aprile 2019